

(Provincia di Grosseto)

Rep. n.

**SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLA PISCINA COMUNALE**

L'anno.....il giorno..... (.....) del mese di....., presso la Sede Municipale del Comune di Pitigliano (GR), Piazza Giuseppe Garibaldi n. 37, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

- COMUNE DI PITIGLIANO, con sede legale in 58017 Pitigliano (GR), P.zza Giuseppe Garibaldi n° 37, P.IVA/C.F....., rappresentato dalla Dott.ssanata a.....il....., in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi del Decreto Sindacale n....del
- con sede in.....vian°....., P.IVA e C.F....., rappresentata in questo atto dal Legale Rappresentante sig.nato/a ailresidente in vian..... C.F.....

PREMESSO

- Che con deliberazione di Giunta Municipale n.del....., sono state impartite le linee di indirizzo per l’affidamento in concessione a terzi della gestione della piscina comunale;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n° delè stata indetta procedura diretta per l’affidamento in concessione della piscina comunale;
- che con determinazione n.deldel Responsabile del servizio è stato aggiudicato il servizio a.....
- che il Responsabile del Servizio dell’Area Amministrativa sopra menzionato ha accertato il possesso dei requisiti per la stipula della presente scrittura privata,

compresa l'acquisizione della documentazione di legge;

- che, con verbale sottoscritto in data.....e conservato agli atti dell'ente, il Responsabile del servizio e il Concessionario, come alle premesse, hanno concordemente dato atto della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediato avvio del servizio;

CIÒ PREMESSO

le Parti summenzionate convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2- Il Comune di Pitigliano, come sopra rappresentato affida in concessione a.....con sede legale in.....via.....n°....., P.IVA e C.F....., in persona del Legale Rappresentante, che accetta, la gestione della piscina comunale sita in località Valle Orientina n.1162.

Art. 3 - La durata della concessione è fissata in mesi 9 (nove) a decorrere dale sino al..... .

Art. 4 - L'importo complessivo della presente concessione viene determinato in €. (.....) oltre IVA di legge.

Si precisa che per la fase di gestione del servizio oggetto della concessione sopra descritta sussistono rischi interferenziali e sono quindi quantificati in € 200,00 oltre IVA nei termini di legge come da DUVRI predisposto dall'Amministrazione e allegato tra la documentazione di gara. Il Comune provvederà a versare gli oneri da DUVRI al concessionario, a copertura dei costi ivi previsti. Il Comune vigilerà affinché il concessionario rispetti le misure di sicurezza contenute nel DUVRI.

Art. 5 – Il Concessionario assume l'obbligo di gestire l'impianto natatorio comunale, strutture correlate ed esecuzione dei servizi complementari al buon funzionamento del complesso, come meglio precisato nel capitolato d'oneri che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato ma depositati in atti, inclusi la manutenzione ordinaria, la pulizia e custodia dei locali e delle loro pertinenze. Il gestore deve provvedere alla custodia e salvaguardia di tutte le strutture affidate, facenti parte dell'impianto, in modo che siano conservate per tutta la durata del presente contratto e che dovranno essere riconsegnate alla scadenza in buono stato di manutenzione e di piena efficienza.

Sono a totale carico del Concessionario le attività indicate nel capitolato d'oneri che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato ma depositati in atti.

Il Concessionario assume, altresì, l'obbligo di disciplinare l'uso dell'impianto a favore dell'utenza secondo quanto prescritto dai regolamenti comunali e dal capitolato d'oneri che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato ma depositati in atti.

Art. 6 - Sono a carico del Comune gli oneri di cui all'art.10 del Capitolato d'oneri, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato ma depositati in atti.

Art. 7 - L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare in ogni momento le condizioni di gestione visionando la documentazione tecnico/contabile del gestore ed il registro delle manutenzioni eseguite, così come indicato nell'art. 15 del capitolato d'oneri.

Art. 8 - Il Concessionario si impegna ed obbliga a corrispondere il canone mensile fisso di concessione, offerto in sede di gara, pari ad € IVA inclusa, parte fissa più la parte variabile come meglio indicato nell'art. 8 del Capitolato d'oneri, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di affidamento, in considerazione del numero di utenti frequentanti mensilmente la piscina nel trimestre di riferimento.

La sostenibilità economica della gestione è dimostrata dal Piano Economico Finanziario,

approvato con determinazione n.....del....e confermata dal PEF predisposto dal

Concessionario, presentato in sede di offerta, che fa parte integrante e sostanziale del presente

contratto anche se non materialmente allegato ma depositati in atti.

A fronte del canone pagato, l'Amministrazione provvederà ad emettere fattura relativa

all'avvenuto pagamento.

I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario intestato

all'Amministrazione e comunicato al concessionario.

Il concessionario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,

inerenti a tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3

della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 9 – L'Amministrazione comunale, nel rispetto delle attività programmate, potrà

utilizzare gratuitamente gli impianti per lo svolgimento di eventi dalla stessa organizzati

nell'interesse della collettività.

L'impianto sportivo dovrà essere concesso a titolo gratuito anche agli Istituti Scolastici Locali

secondo i tempi e modi previamente concordati.

Art. 10 – Il Concessionario si impegna ad osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni

previsti dai contratti collettivi di lavoro e ad essere in regola con le disposizioni previdenziali,

assistenziali, assicurative ed infortunistiche in caso di assunzione di personale.

Art. 11 – Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale

per l'utilizzo dell'impianto, determinate nel loro importo dall'Amministrazione. Le tariffe

correnti, approvate con delibera n. valide per il periodo della concessione sono

le seguenti:

- iscrizioni, valide per tutte le attività € 40,00 per l'intero periodo della concessione

- Corsi nuoto, mensile € 70,00, trimestrale € 165,00.

- Nuoto libero, 1 ingresso € 8,00, 10 ingressi € 60,00.

- Fitness, 1 ingresso € 10,00, 10 ingressi € 80,00.

Gli importi sopra indicati sono da intendersi al lordo di IVA nei termini di legge ove dovuta.

Eventuali modifiche alle stesse, anche previa richiesta del Concessionario, saranno di competenza dell'organo esecutivo.

Al gestore sono attribuiti i proventi derivanti dalla pubblicità, come disciplinata dall'art. 12 del Capitolato d'oneri che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato in atti.

Il concessionario ha la possibilità di affidare in subaffitto il locale ubicato all'interno dell'impianto sportivo posto al piano primo (soppalco) e destinato allo svolgimento di attività motoria, alla tariffa di € 5,00 all'ora stabilita con delibera di G.C. n.....del.... Al concessionario spetta l'incasso del canone di subaffitto applicato.

Art. 12 - Si dà atto che a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto il Concessionario ha prestato la cauzione di €(pari al 10% del valore del contratto) mediante garanzia fideiussoria N°....., rilasciata dalla....., in data....., che la Dott.ssa....., in nome e per conto del Comune di Pitigliano, riconosce valida e accetta, ed è depositata agli atti del Comune di Pitigliano, Prot. n°....., del..... La garanzia verrà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato d'oneri. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali di cui all'art. 17 del Capitolato d'oneri e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali e per le inadempienze sulla regolarità contributiva e/o fiscale riscontrate di cui all'art. 10 del Capitolato d'oneri. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni

dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui le penali applicate raggiungano il 10 % dell'ammontare contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto.

Si dà atto, inoltre, che il Concessionario consegna così come stabilito nell'art.20 del capitolato d'oneri, originale della polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi n.....che garantisce:

- a) tutti i frequentatori per danni o incidenti per infortuni a persone;
- b) per rischi relativi all'organizzazione di manifestazioni o gare sportive.

Per l'intera durata della concessione il concessionario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto concessorio ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità del concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Art. 13 - E' vietata la cessione del presente contratto. Ne consegue che il Concessionario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso derivanti, pena la sua risoluzione con aggravio di ogni onere e spesa, così come prescritto dall'art. 21 del capitolato d'oneri.

Art. 14 - Il Concessionario si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e

previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza. È motivo di risoluzione espressa del contratto il mancato rispetto degli adempimenti del presente articolo.

Art. 15 – Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione gli artt. 22 e 23 del capitolato d’oneri, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato in atti.

Art. 16 –Per la revisione della concessione si applica l’art. 19 del capitolato d’oneri, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato in atti.

Art. 17 - Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano a quanto previsto dall’art. 24 del Capitolato d’oneri che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato in atti.

Art. 18- Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiama il capitolato d’oneri, il Codice Civile, le leggi di settore, il Regolamento comunale relativo agli impianti sportivi e il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Per gli effetti del presente contratto il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale.

Art.19 - Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra parte di qualsiasi tipo e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative all’oggetto della concessione, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte.

Il Concessionario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.

Le Parti rinviando, in materia di riservatezza, al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e al D. lgs. 196/03 (come novellato dal D.lgs. 101/18).

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il concessionario, sottoscrivendo la presente scrittura privata, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Il Concessionario si impegna a rispettare quanto sancito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla suddetta norma.

La presente scrittura privata viene registrata soltanto in caso d'uso.

La presente scrittura privata viene registrata al repertorio degli atti privati tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Le parti dichiarano di aver preso visione del presente accordo, che accettano integralmente.

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Per l'Associazione.....